CAMERA DEI DEPUTATI N. 1911

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANGALLI

Presentata il 19 novembre 1987

Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge tende a migliorare l'efficienza del sistema bancario e postale italiani, mediante l'aggiunta di un ulteriore articolo ai due già aggiunti dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981 al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

L'introduzione del suddetto articolo consentirebbe alle Banche ed al Ministero delle poste e telecomunicazioni di automatizzare un servizio al pubblico svolto oggi con dispiego di grandi energie e risorse, i cui costi gravano su ciascun cittadino.

Il recupero di efficienza, in particolare per il nostro sistema bancario, è stato negli ultimi anni ampiamente dibattuto ed in esso si è identificato uno dei mezzi più significativi per la riduzione dei tassi di interesse del sistema creditizio.

È inutile ricordare che la riduzione del *prime rate* avrebbe un impatto in positivo sui conti economici di tutte le aziende italiane e quindi contribuirebbe ad una ulteriore espansione dell'intera nostra economia.

Al fine di una migliore comprensione della modifica proposta si forniscono alcuni dati generali del problema.

Il servizio di emissione dei libretti di assegni bancari è attualmente svolto dal personale della banca, su richiesta del correntista che si presenta allo sportello.

Il correntista è costretto alle seguenti lunghe e costose attese:

al momento della richiesta, se la banca consegna il libretto di assegni bancari con sollecitudine, per circa 10, 15 minuti;

in tempi successivi, se la banca spedisce il libretto per posta oppure se costringe addirittura il cliente a ritornare il giorno dopo per il ritiro del libretto medesimo.

Tale servizio è inoltre oneroso anche per la banca stessa in quanto esso è eseguito da personale della banca, il quale è costretto ad operazioni ripetitive e costose e l'emissione manuale dei libretti è soggetta ad errori e disguidi.

La modifica che si propone con il presente provvedimento mediante l'aggiunta di un articolo 125-*bis* al citato regio decreto del 1933, consentirebbe invece l'erogazione automatica dei moduli di assegno bancario o postale attraverso l'uso di apparecchiature *self service* a ciò preposte.

Il cliente della banca o dell'ufficio postale, cioè, sarebbe in grado di eseguire direttamente – senza l'intervento del personale – il prelevamento di uno o più libretti di assegni bancari, similmente a quanto avviene oggi per il prelevamento di denaro contante attraverso l'uso di *Bancomat*.

Il medesimo articolo, di cui si propone l'inserimento, reca altresì le sanzioni a carico della banca o dell'ufficio postale che effettui l'erogazione di moduli di assegno bancario o postale senza rispettare le norme prima previste.

In sintesi, il nuovo articolo si omogeneizza alle norme introdotte con la legge n. 689 del 24 novembre 1981 che regolano l'erogazione manuale dei moduli di assegno bancario o postale, l'erogazione automatica dei moduli di assegno bancario o postale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:

« ART. 125-*bis*. — 1. Il rilascio di moduli di assegno bancario o postale può essere effettuato dalla banca o dall'ufficio postale ricorrendo ad apparecchiature automatiche apposite, funzionanti senza l'intervento del dipendente responsabile di cui agli articoli 124 e 125. In tal caso, l'apparecchiatura deve operare in modo tale che il rilascio del modulo non possa avvenire se non previa introduzione, nella apparecchiatura medesima, non solo del codice segreto di identificazione di colui che chiede il rilascio del modulo, ma anche della dichiarazione prevista dall'articolo 124, la quale è letta dall'apparecchiatura stessa a mezzo di appositi dispositivi a lettura ottica.

2. Per motivi di sicurezza, tale dichiarazione deve contenere un codice di autenticità, che la renda di difficile falsificazione.

3. A tal fine, detto codice deve essere dinamico e apposto dalla apparecchiatura stessa sulla dichiarazione al momento del suo rilascio assieme ai moduli di assegno bancario o postale.

4. L'introduzione nell'apparecchiatura automatica della dichiarazione di cui al comma 1 ha valore di sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte del richiedente, a norma dell'articolo 124, primo comma.

5. Il richiedente che introduce nell'apparecchiatura automatica una dichiarazione falsa o comunque alterata è punito a norma dell'articolo 124, secondo comma.

6. Alla medesima pena prevista dall'articolo 125, primo comma, soggiace il

dipendente responsabile della banca o dell'ufficio postale il quale comunque consenta il rilascio di moduli di assegno bancario o postale attraverso apparecchiature automatiche che non obblighino il richiedente all'introduzione nell'apparecchiatura medesima della dichiarazione di cui al comma 1 e che non siano in grado di leggere otticamente le informazioni di autenticità contenute nella dichiarazione stessa e che non siano infine in grado di stampare sulla dichiarazione medesima il codice di autenticità ».